

Attenzione!

Dal 21 agosto 2014 sono in vigore sanzioni molto onerose a carico di chi commercializza o distribuisce gratuitamente sacchetti non a norma. Vi consigliamo la massima attenzione nel verificare che gli shopper che state per acquistare rispondano ai requisiti previsti dalla legge.

Come riconoscere gli shopper conformi alla legge?

Sacchi compostabili **SÌ**



Gli shopper compostabili sono conformi alla legge perché rispettano lo standard UNI EN 13432.

CIC	VINCOTTE	DIN CERTCO
		

Verifica sempre sul tuo shopper compostabile la presenza di uno dei loghi qui accanto. Questi loghi garantiscono la conformità dello shopper allo standard UNI EN 13432.

Sacchi riutilizzabili **SÌ**

Questi shopper sono molto spessi per consentire una lunga vita e un continuo riuso. Sono conformi solo gli shopper riutilizzabili che rispettano i seguenti requisiti

MANIGLIA ESTERNA	MANIGLIA INTERNA
 <ul style="list-style-type: none"> • 200 micron per uso alimentare. Devono contenere il 30% di plastica riciclata. • 100 micron per altri usi. Devono contenere il 10% di plastica riciclata. 	 <ul style="list-style-type: none"> • 100 micron per uso alimentare. Devono contenere il 30% di plastica riciclata. • 60 micron per altri usi. Devono contenere il 10% di plastica riciclata.

Attenzione! **NO**

Tutti gli shopper che non hanno le caratteristiche di compostabilità o di composizione indicate non sono conformi alla legge e comportano sanzioni per chi li vende o li dà in omaggio.

Esempi di non conformità:

Tutti gli shopper a maniglia esterna in polietilene di spessore inferiore a 100 micron e contrassegnati con i simboli.

POLIETILENE ALTA DENSITÀ	POLIETILENE BASSA DENSITÀ	POLIETILENE
		

Indicazioni che non garantiscono la conformità:

Biodegradabile entro 3-5 anni; Biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855.



Legge 11 agosto 2014, n.116, di conversione del Decreto Legge 91/2014 Ambiente e Competitività

Dal 21 agosto 2014 la **sanzione** per chi commercializza prodotti non conformi (anche se ceduti al pubblico a titolo gratuito) parte da **2.500 euro per arrivare a 25.000 euro**, aumentata fino a **100 mila euro** se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Le caratteristiche tecniche dei sacchetti definite dalla legge permettono di ridurre l'impatto ambientale e favoriscono la raccolta differenziata dell'organico.

I sacchetti **"usa e getta"** devono essere **compostabili** per garantire la riduzione dell'impatto ambientale e la possibilità di essere poi impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (**"umido"**).

I **sacchetti riutilizzabili** devono essere fabbricati anche con **plastica riciclata**.

Cosa dice l'Art 2. della legge 28/2012

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

Tipologie di shopper che possono essere commercializzati in Italia

Sacchi compostabili: sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 13432, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Sacchi riutilizzabili: è consentita la distribuzione dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri purché rispettanti determinati requisiti. Nello specifico per i sacchi utilizzati nel **settore alimentare**, è richiesto uno spessore di **100 micron** per quelli a maniglia interna (con **manico "a fagiolo"**) e **200 micron** per quelli con **manici esterni**. Per quanto riguarda gli **altri settori**, lo spessore minimo consentito è rispettivamente di **60 e 100 micron** a seconda dell'impugnatura. Il testo prevede inoltre che i **sacchi riutilizzabili** in plastica tradizionale contengano almeno il **30% di plastica riciclata**, per quelli **ad uso alimentare**, ed il **10%** per tutti gli altri.